



COMUNE DI STRIANO

(Provincia di Napoli)

IMPOSTA UNICA COMUNALE(I.U.C.) 2015

L'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147(Legge di Stabilità), ha previsto al comma 639, a decorrere dal 01.01.2014, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale(I.U.C.), costituita dalle seguenti componenti:

- ❖ IMU(Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- ❖ TASI(Tributo Servizi Indivisibili), istituita per la copertura dei costi relativi all'erogazione dei servizi comunali individuati dal Comune ed elencati all'art. 39 del Regolamento comunale IUC .
- ❖ TARI(Tassa sui Rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali;

I.M.U.

L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili. L'imposta non si applica alle abitazioni principali, laddove il proprietario ed i suoi familiari vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. Fanno eccezione quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e la detrazione di cui al comma 10 del suddetto art. 13 del D.L. 201/2011.

L'imposta non si applica alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento del matrimonio; ad un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, alle abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso, regolarmente registrato, fino ad una rendita complessiva di €500,00.

Sono soggette all'applicazione dell'IMU tutte le altre fattispecie di immobili: abitazioni e pertinenze diverse dall'abitazione principale, capannoni, terreni agricoli ed aree fabbricabili.

ALIQUOTE IMU:

Abitazione principale	ESENTE
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	3,70 ‰
Abitazione e pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito, a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, con esenzione totale per le rendite fino ad € 500,00, relativamente agli immobili A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 e pertinenze nel limite di una sola per categoria. Sulla parte eccedente €500,00 si applicano le aliquote di altri fabbricati:	ESENTE 8,20 ‰
Altri fabbricati	8,20 ‰
Terreni agricoli ed aree fabbricabili	8,20 ‰
Aree fabbricabili B2 (residenziali di completamento)	8,20 ‰ - valore €80,00/mq
Aree fabbricabili C(residenziali di espansione)	8,20 - valore €70/mq
Aree fabbricabili D(prevalente destinazione produttiva)	8,20 ‰ - valore €47,00/mq
Aree fabbricabili: F3-F4	8,20 ‰
Aree a destinazione pubblica e di uso pubblico: F1-F2-F5	8,20‰
Attrezzature private ad uso collettivo(Indice F.F, mc./mq. 0,30)	8,20 ‰ - valore €65,00/mq
Attrezzature private ad uso collettivo(Indice F.F, mc./mq. 0,02)	8,20 ‰ - valore €32,00/mq
Immobili di proprietà/gestione on-lus	8,10‰
Esercizi commerciali chiusi per lavori pubblici per oltre sei mesi	8,10‰

Scadenze di pagamento:

Acconto: 16 giugno 2015

Saldo: 16 dicembre 2015

T.A.S.I.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria(IMU), con esclusione dei terreni agricoli. Nel caso di utilizzo dell'immobile da parte di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono responsabili di un'autonoma obbligazione tributaria.

Le aliquote TASI da applicare sono riportate nella tabella sottostante.

ALIQUOTE TASI:

Aliquota TASI per abitazioni principali, comprese quelle di lusso di cui alle categorie A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n.201/2011 e dal Regolamento comunale IUC 2015, componente IMU:	2,30 ‰
Immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, con esenzione totale per le rendite fino ad € 500,00, relativamente agli immobili A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 e pertinenze nel limite di una sola per categoria: Parte eccedente la rendita complessiva di € 500,00:	2,30 1,80
Aliquota per tutte le altre fattispecie di immobili diverse da quelle di cui al punto precedente:	1,80 ‰
Aliquota nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare l'imposta sarà suddivisa: Proprietario: 90% Occupante: 10%	1,80 ‰

Scadenze di pagamento:

Acconto: 16 giugno 2015

Saldo: 16 dicembre 2015

La base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU ed il pagamento è in autoliquidazione. Non saranno recapitati avvisi e/o quietanze di versamento ai contribuenti.

T.A.R.I.

La TARI sostituisce, a decorrere dal 01.01.2014, la TARES (Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, abrogata dall'art. 1, comma 704, L. 147/2013), ed è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Il calcolo della tariffa per utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare e coabitanti ed alla superficie di occupazione, mentre per le utenze non domestiche il calcolo è riferito alla superficie tassabile ed il tipo di attività svolta. Il numero dei componenti del nucleo familiare e coabitanti è quello risultante dai registri anagrafici. Si avverte che, in caso di variazione delle persone coabitanti, occorre comunicare all'Ufficio Tributi per le opportune modifiche.

Premesso che per l'annualità 2015 il pagamento TARI è stato stabilito in quattro rate bimestrali;

Stabilito che sono state già disposte le prime due rate TARI calcolate al 50% su tariffe TARI 2014, comprensive di addizionale provinciale al 5%, con le seguenti scadenze:

I[^] rata: 31 luglio 2015

II[^] rata: 30 settembre 2015

Si comunica che le rimanenti due rate verranno calcolate con le nuove tariffe TARI 2015, comprensive di addizionale provinciale al 5%, sottraendo le somme versate in acconto ed osserveranno le seguenti scadenze:

III[^] rata: 30 novembre 2015

IV[^] rata: 31 gennaio 2016

Collegandosi al sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo www.comune.striano.na.it, possono essere effettuati i calcoli IMU e TASI cliccando sull'icona "Calcolo IMU 2015".

**Per quanto non riportato si rimanda alla Delibera di approvazione del Regolamento IMU n. 27 del 29 luglio 2015, del Regolamento TASI n. 28 del 29 luglio 2015 e del Regolamento TARI n. 29 del 29 luglio 2015; alla Delibera di approvazione delle aliquote IMU n. 30 del 29 luglio 2015, delle aliquote TASI n. 31 del 29 luglio 2015 e delle tariffe TARI n. 32 del 29 luglio 2015.*

Per conoscere il valore delle aree fabbricabili consultare la Delibera di G.C. n. 54 del 29 luglio 2015.

Striano, li 7 agosto 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Caputo rag M. Francesca

L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI

D.ssa Elisa Eleonora Boccia